



CL 01.01.02

**DELIBERAZIONE N. 375 DEL 05/04/2023**

**PROPOSTA N. 356 DEL 24/03/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA, 88.**

**PUBBLICAZIONE DAL 06/04/2023**

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

Proposta n. 356 del 24/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA, 88.**

### IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che l'Agenzia è titolare del diritto di proprietà su beni immobili, che sono parte del proprio patrimonio disponibile, tra cui l'unità immobiliare sita in Milano, Corso Magenta 88, catastalmente identificata al foglio 384, mapp. 45, sub. 790 e relativa cantina identificata al foglio 384, mapp. 45, sub. 791;

VISTA l'autorizzazione regionale alla vendita dell'immobile in forza di Decreto n. 12368 del 20/09/2021 emesso da Regione Lombardia sulla base della D.G.R. del 26/10/2012 n. IX/4335 e le indicazioni ivi fornite sul reimpiego dei proventi della vendita;

RICHIAMATA la deliberazione n. 987 del 18/11/2021 con cui questa Amministrazione ha indetto pubblico incanto per la vendita della predetta unità immobiliare e ne ha approvato lo schema di avviso di gara e relativi documenti;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 67 del 27/01/2022 con cui ATS ha disposto la revoca della procedura di vendita alla luce delle sopravvenute necessità di effettuare una più approfondita individuazione catastale delle pertinenze dell'unità immobiliare oggetto;

DATO ATTO che ATS ha ultimato gli aggiornamenti catastali ritenuti necessari;

RITENUTO pertanto opportuno indire un nuovo avviso d'asta per la vendita dell'immobile, adottando il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 73 – comma 1, lettera c) – del R.D. n° 827/1924, che sarà espletata secondo le disposizioni dei seguenti documenti predisposti dalla SC Gestione Tecnico Patrimoniale, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Bando di asta pubblica;

- Allegato 1: note tecnico-informative unità immobiliare
- Allegato 2: regolamento condominiale
- Allegato 3: autocertificazione requisiti
- Allegato 4: schema offerta economica
- Allegato 5: verbale di sopralluogo

VISTO l'aggiornamento di perizia di stima rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (prot. ADE n. 212768/2022), conservata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, che indica il

4  
GTA  
P

probabile valore di mercato pari alla somma di € 1.195.000,00 al netto di ogni onere, anche fiscale;

RILEVATO che si provvederà all'indizione del bando d'asta pubblicando l'avviso di gara in n. 3 giornate rispettivamente sulla testata nazionale del "Corriere della Sera", sulla testata locale del "Corriere di Milano", sulla GURI, sull'Albo pretorio del Comune di Milano e sul sito di Aria S.p.A.: <https://www.ariaspa.it/>.

## II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e viste le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale proponente che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario

## DELIBERA

1. di indire pubblico incanto per la vendita dell'immobile di proprietà aziendale sito nel comune di Milano, Corso Magenta, n. 88 e di approvare lo schema di avviso di gara e relativi documenti, tutti facenti parte del presente provvedimento (allegati A - 1, 2, 3, 4,5);
2. di adottare il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 73 – comma 1, lettera c) – del R.D. n. 827/1924;
3. di dare atto che la somma ricavata dalla vendita sarà utilizzata per le finalità indicate Decreto n. 12368 del 20/09/2021 emesso da Regione Lombardia richiamato in premessa;
4. di pubblicare l'avviso di gara sull'Albo Pretorio del Comune di Milano, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il relativo estratto, su quotidiani a diffusione nazionale e locale nonché di pubblicizzare la vendita sul sito aziendale anche attraverso la pubblicazione dell'intero avviso di gara completo di allegati ed infine sul sito di Aria S.p.A.: <https://www.ariaspa.it/>.
5. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa presunta da sostenersi per le pubblicazioni di € 5.310,91 Iva inclusa al competente Conto Economico di seguito specificato, relativo al Bilancio Sanitario 2023:  
Conto Economico n. 30216051 Descrizione: Pubblicazione su quotidiani e periodici
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;

7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

**Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e della L.R. 33/2009 e s.m.i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale**

Il Direttore Amministrativo

Giovanni Cialone

Il Direttore Sanitario

Frida Fagandini

Il Direttore Socio Sanitario

Rossana Angela Giove



---

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 356 del 24/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA, 88.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELL'ITER PROCEDURALE**

Si attesta la regolarità dell'iter procedurale della presente proposta deliberativa per quanto di competenza.

Milano, 29/03/2023



Il Direttore  
SSD Attività Istituzionali e Supporto alla  
Direzione Amministrativa

Wanda Rivelli



## BANDO DI ASTA PUBBLICA

### PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

#### I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito: "Amministrazione" o "ATS Milano"), con sede legale in Milano, Corso Italia 52, intende procedere alla vendita dell'unità immobiliare di proprietà sotto descritta.

#### II - OGGETTO DELLA VENDITA

La procedura di evidenza pubblica ha per oggetto l'alienazione dell'immobile ubicato nel Comune di Milano, con destinazione residenziale, sito in Corso Magenta 88, piano primo.

L'immobile viene assegnato libero da persone e cose.

I dati identificativi e la destinazione del bene vengono specificati nelle note tecniche informative allegate, costituenti parte integrante del presente bando (Allegato 1).

L'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni, manifeste e non manifeste e così come spettano agli attuali proprietari in forza dei loro titoli e del possesso.

In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di questa Amministrazione. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni direttamente presso gli Uffici del Comune di Milano.

Per la destinazione d'uso si rinvia al regolamento condominiale vigente, parte integrante del presente Bando (Allegato 2).

La scelta del soggetto con cui sottoscrivere la compravendita avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e delle disposizioni di seguito indicate.

#### III- PROCEDURA DI GARA

L'Amministrazione osserva le seguenti modalità di alienazione:

L'asta viene svolta con il metodo di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827 e secondo le modalità prescritte dall'art. 76 dello stesso decreto.

Non saranno ammesse offerte per persona da nominare.

Il prezzo a base d'asta è fissato in € 1.195.000,00 al netto di ogni onere, anche fiscale e notarile.

Il prezzo offerto, al fine dell'ammissibilità, dovrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta.

A norma dell'art.77 del R.D. 827/1924, in caso di parità fra le migliori offerte, tra due o più concorrenti presenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa.

Il Presidente del seggio di gara provvederà, quindi, all'apertura delle ulteriori offerte segrete in aumento ed all'aggiudicazione provvisoria all'offerente, che avrà presentato il prezzo più alto. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra e ad oltranza.

Ove nessuno di coloro che abbia presentato offerte di uguale valore economico sia presente, o ne sia presente soltanto uno, ovvero nessuno di essi accetti di migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio pubblico.

Dello svolgimento dell'asta verrà redatto verbale, avvertendo che lo stesso non terrà luogo, né avrà valore di contratto; all'asta dovrà infatti seguire, di norma nel termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'asta medesima, formale provvedimento di approvazione degli atti dell'asta stessa con deliberazione aziendale.

La presentazione dell'offerta vincola comunque da subito il concorrente, ritenendosi la stessa valida ed irrevocabile, per il medesimo concorrente, per il periodo di 180 giorni successivi al termine per la presentazione delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida, purché di importo superiore a quello fissato nell'avviso d'asta.



Qualora non siano state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.

#### **IV-CONDIZIONI DI VENDITA**

La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni:

Il prezzo dell'aggiudicazione dovrà essere pagato mediante assegni circolari intestati all'Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano ed interamente entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'aggiudicatario dell'avvenuto conseguimento del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione dell'atto di compravendita sarà effettuata entro il termine sopra indicato avanti ad un notaio scelto da parte acquirente.

Tutte le spese nonché imposte e tasse, nessuna esclusa, vigenti al momento della stipulazione dell'atto, inerenti al trasferimento della proprietà, saranno a carico dell'aggiudicatario.

La vendita sarà soggetta ad imposta di registro.

Le spese di pubblicazione dell'avviso d'asta, debitamente documentate dall'Amministrazione, pari ad € 4.356,09 oltre IVA (€ 954,82) per un totale di € 5.310,91 - salvo oneri sopravvenuti - saranno rimborsate dall'aggiudicatario prima della stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile.

L'aggiudicatario è vincolato al perfezionamento della compravendita mediante la stipulazione del relativo atto sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara mentre tale vincolo sorge per l'Azienda solo al momento dell'adozione della deliberazione di recepimento dell'aggiudicazione e previo accertamento del rispetto della normativa antimafia (D. lgs. 08/08/1994 e s.m.).

E' facoltà di ATS Milano di prorogare il termine per la stipula dell'atto di compravendita a proprio insindacabile giudizio e senza che l'aggiudicatario possa richiedere alcun interesse o indennizzo in merito.

#### **V- DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'offerta e a pena di esclusione, dovrà essere prestato deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base d'asta, ovvero pari ad €. 119.500,00 e da costituirsi, a scelta dell'offerente, con una delle seguenti modalità:

- assegno circolare non trasferibile intestato all'Agenzia di Tutela della salute della Città Metropolitana di Milano;
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa (a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e con validità per 180 giorni e comunque fino al perfezionamento dell'atto di compravendita);

Il deposito cauzionale è posto a garanzia:

- della serietà e validità dell'offerta;
- della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Agli offerenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, verranno restituite le cauzioni prodotte dopo l'aggiudicazione definitiva da parte di ATS Milano. All'aggiudicatario verrà trattenuto il deposito cauzionale sino alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita, che verrà scomputato all'atto del pagamento del prezzo di aggiudicazione.

#### **VI- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

Possono partecipare alla procedura di cui al presente avviso le persone fisiche maggiorenni alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione e gli enti/persona giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In particolare sono ammessi a partecipare le persone fisiche e i soggetti giuridici il cui legale rappresentante e gli eventuali soggetti muniti di potere di rappresentanza siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.



L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le offerte di acquisto qualora si ravvisino nell'attività degli offerenti un possibile pregiudizio alla propria immagine o alle proprie iniziative.

E' in ogni caso vietata, a pena di esclusione: (i) la partecipazione alla procedura da parte di soggetti privi dei requisiti di cui al successivo capoverso o che, in possesso di tali requisiti, intervengano in nome o per conto di soggetti terzi; (ii) la presentazione di offerte nominalmente differenti ma riconducibili, di fatto, ad unico centro decisionale; (iii) la presentazione di offerte affette da irregolarità essenziali non sanabili di cui all'art. 83, c. 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016; (iv) la partecipazione alla procedura da parte di soggetti che operino o perseguano finalità diverse da quelle stabilite dal presente paragrafo o contrarie ai principi stabiliti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione consultabile sul sito <https://www.ats-milano.it>.

I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, altra analoga situazione, assenza di procedure a carico per la dichiarazione di una delle predette situazioni; assenza, in capo al legale o ai legali rappresentanti di condanne penali definitive che comportino la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, assenza di interdizione, inabilitazione o fallimento, assenza di procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- b) assenza di rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o di altra vicenda contenziosa nei confronti dell'Amministrazione.
- c) non ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 80, D. Lgs n. 50/2016.

Il possesso dei suddetti requisiti, riferito al termine di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando, sarà dichiarato dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando i fac -simili che si allegano (Allegato 3). L'Amministrazione effettuerà verifiche a termini di legge sui soggetti assegnatari.

## VII- OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI

E' fatto obbligo ai concorrenti di prendere preventivamente visione dell'immobile oggetto della procedura.

A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire richiesta di sopralluogo all'indirizzo di posta elettronica [patrimonioats@ats-milano.it](mailto:patrimonioats@ats-milano.it) o contattando il numero di telefono della segreteria della SC Gestione Tecnico Patrimoniale: 02 – 8578.2418, con congruo preavviso.

I sopralluoghi potranno essere svolti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 15.00, a partire dal giorno \_\_\_\_\_ ed entro il giorno \_\_\_\_\_.

Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante del concorrente o un suo delegato; in quest'ultimo caso alla domanda di sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e del delegante.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il verbale di presa visione debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto che ha effettuato la visita e dal referente della SC Gestione Tecnico Patrimoniale.

Il verbale di sopralluogo (Allegato 5), compilato e sottoscritto, dovrà essere inserito nella Busta 1 contenente la documentazione amministrativa.

Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio del \_\_\_\_\_ tramite email all'indirizzo [patrimonioats@ats-milano.it](mailto:patrimonioats@ats-milano.it). Le risposte ai chiarimenti saranno rese pubbliche sul sito [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it) sezione Bandi di Gara.

Il contenuto delle risposte alle richieste di chiarimenti costituirà integrazione del presente avviso





pubblico e pertanto tutti i partecipanti dovranno tener conto di quanto pubblicato, ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato richiesta di chiarimento.

L'estratto del bando è pubblicato sulla testata nazionale del "Corriere della Sera", sulla testata locale del "Corriere di Milano", sulla GURI nonché sull'Albo Pretorio del Comune di Milano.

Il bando di gara, completo di allegati (Allegato 1: note tecnico informative; Allegato 2: Regolamento condominiale; Allegato 3: autocertificazione requisiti; Allegato 4: modulo di offerta economica; Allegato 5: verbale di sopralluogo) sono messi a disposizione da ATS sul sito internet aziendale: [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), sezione Bandi, e sul sito di Aria S.p.A.: <https://www.ariaspa.it/>.

### VIII- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il soggetto che intende partecipare alla procedura dovrà far pervenire entro e **non oltre le ore 16.00 del giorno \_\_\_\_\_ a pena di esclusione**, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le generalità e il recapito del partecipante nonché la dicitura:

"OFFERTA PER LA VENDITA DELL'UNITA' IMMOBILIARE – CORSO MAGENTA 88 – MILANO".

Il plico potrà essere consegnato:

- a mezzo del servizio postale con raccomandata o posta celere;
- con agenzia di recapito autorizzata;
- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo di ATS Milano.

Farà fede unicamente la data e l'ora di ricevimento del plico da parte dell'Ente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, presso l'Ufficio Protocollo ATS della Città Metropolitana di Milano – C.so Italia 52, 20122 Milano (dal lunedì al venerdì, orario dalle ore 8.30 – 13.00, dalle 14.00 alle 16.00).

Il plico deve contenere al suo interno due buste, anch'esse debitamente chiuse e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti le generalità e il recapito del partecipante nonché le seguenti diciture:

- **Busta "A – Documentazione Amministrativa";**
- **Busta "B – Offerta economica".**

### CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – Documentazione Amministrativa

La Busta, recante all'esterno la dizione "Busta A" – documentazione amministrativa, contiene a pena di decadenza:

- modulo attestante i requisiti richiesti per la partecipazione all'asta redatta conformemente all'Allegato 3 in carta libera, sottoscritta in calce e per esteso dal concorrente, con allegata fotocopia della carta di identità,  
Per le ipotesi di partecipazione di Ditte o Società, dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al DPR 28.12.00 n. 445, da cui risultino l'iscrizione della Società o della Ditta alla C.C.I.A.A. ed il nominativo della persona designata a rappresentarla ed impegnarla legalmente; la dichiarazione deve evidenziare, altresì, che la Società o la Ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato;
- procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso si renda necessario).
- cauzione a garanzia del versamento del prezzo di compravendita nel caso di aggiudicazione, pari al 10% del prezzo base d'asta con le seguenti modalità: (i) assegno circolare non trasferibile intestato all'Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano; (ii) fidejussione bancaria o polizza assicurativa (a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e con validità per 180 giorni e comunque fino al perfezionamento dell'atto di compravendita);



- verbale di sopralluogo sottoscritto.

La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti e l'assenza dei requisiti indicati nell'autocertificazione determinerà l'esclusione dalla gara, salvo il caso che la loro carenza o incompletezza possano essere sanate mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

### **CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – Offerta economica**

La busta, recante all'esterno la dizione "plico B" contiene l'offerta economica e deve essere redatta conformemente all'Allegato 4.

L'offerta deve contenere a pena di esclusione:

- generalità complete, codice fiscale, eventuale ragione sociale, domicilio, recapito telefonico/ pec/email ed attività dell'offerente o degli offerenti se l'offerta è fatta congiuntamente da più persone;
- dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di vendita riportate dal bando d'asta;
- dichiarazione di aver visitato l'immobile e di essere a conoscenza dello stato conservativo dello stesso;
- l'ammontare del prezzo offerto in cifre ed in lettere, con indicazione degli importi in euro e in centesimi di euro, separati dall'interposizione di una virgola nell'espressione in cifre e di una barra nell'espressione in lettere.

Il Notaio rogante l'atto di compravendita è individuato dall'aggiudicatario, con spese a carico dell'aggiudicatario. Lo stesso Notaio incaricato si farà carico di esperire ogni accertamento necessario a verificare la situazione legale, oneri, condizioni e vincoli eventualmente a carico del bene in cessione, del titolo di provenienza, trascrizione, volturazione catastale e di provvedervi in mancanza.

Saranno escluse offerte risultate inferiori o eguali al prezzo base. In caso di discordanza tra l'espressione in cifre e in lettere prevarrà l'espressione in lettere. L'offerta deve essere datata e firmata in calce per esteso oltre che siglata in ciascun foglio dall'offerente o da persona con il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente, potere che deve risultare da procura allegata all'offerta a pena di esclusione. Le prescrizioni sopra riportate sono perentorie.

Sono escluse dalla procedura di alienazione:

- le offerte che pervengano oltre il termine indicato per la presentazione;
- più offerte presentate dal medesimo soggetto;
- le offerte senza sottoscrizioni o presentate da procuratore speciale che non alleggi la procura notarile o autenticata da Notaio;
- le offerte in ribasso rispetto al prezzo base;
- le offerte per persona da nominare o condizionate o riferite ad altra offerta propria od altrui;
- le offerte prive della cauzione richiesta,
- offerte alla pari.

Le offerte presentate sono vincolanti e irrevocabili per i concorrenti nel periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione. Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito, senza la corresponsione di interessi, a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Per l'aggiudicatario il deposito cauzionale sarà trattenuto in conto prezzo sull'acquisto del bene acquistato. Si raccomanda ai concorrenti il rispetto puntuale delle prescrizioni sulle modalità di confezionamento del plico esterno e delle buste, al fine di evitare la non ammissione all'asta

Il recapito dei plichi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

## **IX- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La scelta del soggetto con cui sottoscrivere il contratto di compravendita avverrà nel rispetto della normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica, sulla base di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

La base d'asta corrisponde alla stima elaborata dall'Agenzia dell'Entrate con propria perizia.



L'apertura e l'esame della documentazione presentata e la valutazione delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica il giorno \_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_ presso gli uffici della SC Gestione Tecnico Patrimoniale al IV° piano, sala riunioni \_\_\_\_\_, di via Conca del Naviglio 45, Milano. Le buste verranno aperte da apposita Commissione individuata successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte e i cui componenti saranno designati dalla Direzione Generale.

La Commissione procederà:

- alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste "A".
- Le buste "B" contenenti l'offerta economica saranno aperte dopo aver esaminato le dichiarazioni rese nelle buste A "documentazione amministrativa" in ordine ai requisiti di partecipazione dei concorrenti.

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria del contratto di compravendita in favore del soggetto che abbia presentato l'offerta con il maggior importo di prezzo rispetto a quello indicato come base d'asta.

Saranno escluse le offerte d'importo pari o in ribasso rispetto al prezzo base ai sensi dell'art. 73 lett. "c" R.D. n. 827/1924 nonché offerte condizionate e/o incomplete.

In caso di parità degli importi offerti si applicherà la disciplina di cui all'art 77, R.D. 827/24. A tal riguardo, i concorrenti presenti alla seduta pubblica di gara saranno invitati ad effettuare, nel corso della stessa, rilanci migliorativi rispetto alla miglior offerta. Nel caso in cui nessuno di coloro che ha presentato offerta uguale sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e ammissibile.

Espletate positivamente le verifiche in ordine alla veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di domanda di partecipazione, ATS Milano comunicherà all'aggiudicatario l'aggiudicazione definitiva del contratto di compravendita.

Al concorrente aggiudicatario non verrà restituito il deposito cauzionale che verrà introitato dall'Amministrazione a titolo di acconto prezzo. Sul deposito cauzionale non maturano interessi.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi sopra indicati, al pagamento del saldo ed alla stipulazione dell'atto di compravendita.

In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, di omesso versamento di quanto previsto nel bando nel termine indicato, di assenza nel giorno fissato per la stipula dell'atto, verrà incamerata la cauzione e sarà facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione in favore del secondo classificato.

In deroga a quanto previsto dall'art. 16, R.D. 18.11.1923 N. 2440, la costituzione del vincolo contrattuale viene rinviata alla successiva stipulazione formale dell'atto pubblico.

Per quanto non disposto nel presente avviso si fa riferimento alle norme del R.D. 23.5.1924 N.827 e successive modifiche.

Dal giorno successivo all'aggiudicazione definitiva i partecipanti alla seduta non aggiudicatari potranno recarsi, previo appuntamento, presso la sede di ATS Milano per richiedere la restituzione delle cauzioni prestate, senza che possano pretendere alcun riconoscimento di spese o interessi a proprio favore.

ATS Milano si riserva la possibilità di modificare, sospendere e revocare il presente avviso.

## **X- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI**

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. I partecipanti, indicando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l'utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempimenti della presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90 e s.m.i.



## **XI – PROCEDURE DI RICORSO**

E' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, via del Conservatorio 13 - I – 20122 Milano, nel termine di 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **XII – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Simona Bardelli, dirigente della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, Tel. 02/85782418 - Fax 02/85782439; pec: protocollo generale@pec.ats-milano.it; email: patrimonioats@ats-milano.it

I seguenti documenti sono allegati al presente bando e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: note tecnico-informative unità immobiliare
- Allegato 2: regolamento condominiale
- Allegato 3: autocertificazione requisiti
- Allegato 4: schema offerta economica
- Allegato 5: verbale di sopralluogo

Il Direttore Generale  
Dott. Walter Bergamaschi



## NOTE TECNICHE INFORMATIVE

**Lotto 1** - Unità immobiliare a destinazione residenziale sita in Milano, C.so Magenta n. 88, piano Primo, e unità immobiliare a destinazione cantina al Piano Seminterrato.

Le unità immobiliari, ubicate nel condominio di C.so Magenta 88 a Milano, sono censite al NCEU come segue:

Foglio	Particella	Sub	Zona C.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Superficie Totale
384	45	790	1	A/2	2	8 vani	€ 1.632,00	192 mq
384	45	791	1	C/2	2	18 mq	€ 39,04	21 mq

L'appartamento si trova al piano nobile del palazzo e possiede le caratteristiche di un'unità di pregio con soffitti alti e disposizione interna con triplice affaccio.

Un ampio ingresso disimpegna la zona notte dalla zona giorno. Il soggiorno si affaccia sul fronte principale dell'edificio verso corso Magenta con un'ampia balconata.

Sul lato opposto si trovano la cucina, quattro camere e due bagni. Tre delle camere sono dotate di un piccolo balcone con affaccio sul cortile interno. Completano l'appartamento un ripostiglio e un piccolo locale caldaia.

I pavimenti sono in graniglia di marmo e parquet nelle stanze, con pareti tinteggiate. I bagni e la cucina sono rivestiti in ceramica. Infissi e persiane sono in legno.

L'unità immobiliare, disabitata da molto tempo, presenta uno stato manutentivo scadente con impianto elettrico non a norma ed impianto di riscaldamento non presente.

Attestato di prestazione energetica: la Classe energetica dell'appartamento risulta essere E (107.67 kWh/mq anno).

La cantina si trova al piano seminterrato ed è raggiungibile dalla scala con accesso dal cortile interno.

### **SITUAZIONE LOCATIVA:**

Entrambi gli immobili sono liberi, non locati.

### **DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO:**

Edificio d'epoca di pregio, con decorazioni in cemento e ferro battuto a tema floreale sulla facciata principale, si presenta in discreto stato manutentivo e di conservazione.

### **DATI URBANISTICI:**

Nel vigente PGT (Piano di Governo del Territorio) l'edificio è inserito nel perimetro TUC (Tessuto urbano consolidato) e rientra nei NAF (Nuclei di Antica Formazione) in cui sono ammessi interventi a partire dalla manutenzione ordinaria fino al restauro conservativo.


### **SPESE DI GESTIONE:**

L'unità immobiliare principale con la cantina di pertinenza partecipa alle spese di condominio secondo i seguenti Millesimi:

Proprietà Generale 57 mm; Ascensore 20 mm; Riscaldamento 0 mm (l'u.i. si trova nella scala A, non servita dall'impianto di riscaldamento centralizzato e non partecipa alle relative spese).




Stralcio planimetria catastale appartamento – sub 790





Stralcio planimetria catastale cantina – sub 791



## REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO

di Corso Magenta, 88 - M I L A N O

### Art. 1° A - Cose comuni.

Sono oggetto di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini le parti costitutive dell'edificio, le opere, le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili al godimento ed alla conservazione dell'edificio stesso ed in particolare:

- a) il suolo su cui sorge il fabbricato;
- b) la copertura dell'edificio (tetto, lastrici solari, terrazzi);
- c) le fondazioni, i muri maestri, di ambito e di spina compresi quelli dei vani della scala e dell'ascensore;
- d) il portone di accesso all'edificio, l'androne, la guardiola del portiere e loro accessori;
- e) le scale di accesso ai piani e quelle di accesso agli scantinati e relativi elementi accessori.
- f) i locali adibiti ad abitazione del portiere, i locali dell'impianto di riscaldamento, i locali dei macchinari degli ascensori, quello dei serbatoi dell'acqua e dell'elettropompa;
- g) la rete della fognatura, degli scarichi pluviali, di quelli dei bagni, lavabi e cucina fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti o locali di proprietà particolare, la fossa delle immondizie e l'intera canna di scarico delle stesse fino all'imbocco negli appartamenti e delle scale (esclusi gli sportelli di chiusura);
- h) gli impianti di illuminazione di locali comuni, compreso quello delle scale e dell'appartamento del portiere, di gas e di energia elettrica fino ai contatori dei singoli utenti, l'impianto del gas e acqua dell'appartamento del portiere, l'impianto di acquedotto fino alla diramazione ai singoli appartamenti o locali (oppure fino ai singoli contatori);
- i) gli impianti degli ascensori, quello del termosifone fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti o locali di proprietà particolare (salvo quello della portineria che è comune); l'impianto dei citofoni fino alla diramazione ai singoli appartamenti;
- l) l'impianto dell'antenna televisiva a servizio comune;
- m) il giardino condominiale, con diritto di passaggio all'appartamento P.T. n° 1 Parte Vecchia.



I muri interni che dividono gli appartamenti, sono di proprietà comune fra i confinanti dello stesso piano.

I balconi, i terrazzini, le serrande o persiane delle finestre, le porte di accesso ai singoli appartamenti sono di proprietà particolare dei singoli condomini, con l'obbligo però di attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità di consistenza e di estetica ed alla tinteggiatura.

L'entità della quota di comproprietà spettante a ciascun condomino è espressa in millesimi dalla sottoriportata tabella millesimale.

Art. 1° B - Divisione del Condominio

Data la particolare situazione di fatto il CONDOMINIO di Corso Magenta, 88 deve considerarsi "diviso" in due parti:

-	scala "A" PARTE VECCHIA per .....	millesimi	548
-	" " "B" PARTE NUOVA (o ricostruita) per	"	452
			1000
	Totale	millesimi	1000

e così come precisato dalla tabella millesimale.

TABELLA MILLESIMALE

PARTE VECCHIA SCALA "A"			PARTE NUOVA SCALA "B"		
Piano	App.to	Millesimi	Piano	App.to	Millesimi
Terr.	1	32	Terr.	12	72
"	2	55	1°	13	50
"	3	28	"	14	50
1°	4	45	2°	15	55
"	5	57	"	16	42
2°	6	42	3°	17	48
"	7	72	"	18	48
3°	8	42	4°	19	37
"	9	70	"	20	50
4°	10	40			
"	11	65			
	11	548		9	452
		548			452
		1.000			

NOTA: Il presente articolo è stato approvato alla unanimità dall'Assemblea Generale Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 2° - Modificazione delle cose comuni.

Sono vietate al singolo condomino non solo le innovazioni, ma anche le modificazioni delle cose comuni di cui all'art. 1102 del Cod. Civ., non preventivamente consentite dall'Assemblea.

L'infrazione a questo divieto comporta l'obbligo della riduzione in pristino dell'immobile ed al risarcimento dei danni.

Tale divieto comprende anche l'ampliamento della superficie radiante dell'impianto di riscaldamento.

La deliberazione con la quale si nega il consenso alle modificazioni di cui all'art. 1102 del Cod. Civ. o lo si subordina a condizioni, deve essere motivata e contro di essa l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, salvo il disposto dell'articolo 44.

Sull'immobile grava il "vincolo" a sensi della Legge 29 giugno 1939, n° 1247, del Ministero della Pubblica Istruzione, a titolo "Protezione delle Bellezze Naturali"; confermato con Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 27 febbraio 1964, pubblicato a G. U. n° 80 del 31 marzo 1964.

Art. 3° - Lavori in locali di proprietà particolare.

Ogni condomino è obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini, compromettere la stabilità dell'edificio od alterare il decoro architettonico.

Egli, a richiesta e previo avviso dell'Amministrazione, deve altresì consentire che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti riguardi, alle verifiche ed ai lavori che fosse necessario eseguire sulle parti comuni dell'edificio nell'interesse della comunione o dei singoli condomini, salvo il diritto alla riparazione dei danni conseguiti alle cose di sua proprietà.

In ogni caso i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilità e il decoro dell'edificio o di parte di esso, o gli impianti comuni, devono darne notizia all'Amministratore, fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 1122 del Cod. Civ. e dell'art. 2 precedente.

Art. 4° - Divieto di sopraelevazione.

In deroga al disposto dell'art. 1127 Cod. Civ. e salvo il caso di diritto acquisito, la sopraelevazione dell'edificio in condominio è vietata.

Art. 5° - Contributo alle spese per le cose e i servizi comuni.

Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere, anche riguardo alla comodità e al decoro, le cose comuni elencate nell'art. 1 - A del presente regolamento, alle spese necessarie per le opere di innovazione riguardanti le dette cose, e deliberate dall'Assemblea a norma dell'art. 1120 del Cod. Civ., alle spese per le assicurazioni, di cui ai successivi art. 22 e 23, a quelle per l'illuminazione e la pulizia dei locali e spazi comuni, per l'acqua di uso comune e per l'amministrazione in proporzione del valore delle rispettive loro quote di proprietà, espresse in millesimi nella tabella 1/B salvo quanto disposto od integrato dai successivi art. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15, per le spese relative all'acquedotto, alla fognatura, alle scale, all'impianto di riscaldamento e agli ascensori, portierato, con la suddivisione riportata nelle tabelle inserite agli articoli pertinenti.

Art. 6° - Responsabilità dei condomini per danni alle cose comuni.

Ciascun condomino è responsabile a norma degli art. 2043 e seguenti del Cod. Civ. dei danni subiti alle cose comuni per fatto di lui o delle persone, animali e cose di cui deve rispondere.

Art. 7° - Contributo alle spese per l'acquedotto e consumo acqua.

Le spese relative agli impianti comuni di acquedotto sono ripartite fra i condomini in proporzione della quota di proprietà espressa in millesimi nella tabella 1/B unita al presente regolamento.

La spesa relativa al consumo annuale dell'acqua potabile viene suddivisa fra le proprietà in funzione della media aritmetica dei presenti al 1/1 ed al 1/7 dell'anno. Con riserva di applicazione di contatori divisionali per particolari esigenze di maggior consumo.

Art. 8° - Contributo alle spese per la fognatura.

Le spese per la conservazione e manutenzione dell'impianto di fognatura sono ripartite fra coloro che se ne servono, in proporzione dei millesimi di proprietà sino alla "biforcazione" di immissioni nella canna comune di caduta.

Art. 9° - Contributo alle spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale.

Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e relativi accessori compresi gli intonaci od i rivestimenti delle pareti, che ne costituiscono il vano, sono ripartite fra tutti i condomini dei diversi piani, cui servono, a norma dell'art. 1124 del Cod. Civ. e, fra i condomini dello stesso piano, in proporzione del valore della rispettiva quota di proprietà, come da tabella riportata all'art. 10, seguente.

L'appartamento n° 1 (mn. 28) P.V. è esonerato dal pagamento del presente concorso, non fruendo delle scale di accesso.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato alla unanimità dall'Assemblea Generale Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 10° - Contributo alle spese per l'ascensore

Le spese per la ricostruzione dell'impianto di ascensore, per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari, secondo le tabelle sottoriportate (P.V. e P.N.).

I proprietari di appartamenti situati al piano terreno o rialzato, hanno diritto, in quanto comproprietari dell'impianto, di usare dell'ascensore per l'accesso ai solai mediante il pagamento del canone stabilito nelle tabelle sottoriportate.

L'appartamento P.V. n. 1 (mm.28) è esonerato dal pagamento della spesa nella misura del 50%, e così come risulta dalla tabella sottoriportata.

Le norme d'uso dell'ascensore sono riportate nell'allegato n° 2, parte integrante del presente Regolamento.

ASCENSORE PARTE VECCHIA

Gestione A - Ricostruzione e straordinarie ascensore e scale B - C

Piano	Condom.	mm. propr. 548	A				B		C			
			G E S T I O N E				S T R A O R D I N A R I E					
			Incidenza		520	520	50%		50%			
			0/00	15 <sup>m</sup>			548	548	0/00	15 <sup>m</sup>	520	520
T.	1	28	-	-	-	-	28		-	-	-	-
	2	55				55						55
	3	32	67	1/15	87	32	32	115	67	1/15	87	32
1°	4	45				45						45
	5	57	133	2/15	102	57	57	102	133	2/15	102	57
2°	6	42				42						42
	7	72				72						72
3°	8	42	200	3/15	114			114	200	3/15	114	
	9	70				70						70
			267	4/15	112			112	267	4/15	112	
4°	10	40				40						40
	11	65				65						65
			333	5/15	105			105	333	5/15	105	
		548	1.000	15/15	520	520	548	548	1.000	15/15	520	520

ALTEPA X 4 SESSI PRODOTTA SO  
E NON SOLO CHE  
SANGUIN. AD FOLIO

NOTA 1a: A cura della P.N. verrà qui sottoriportata la tabella suddivisione spese ascensore e ricostruzione.

NOTA : Il presente articolo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 11° - Contributo alle spese per il riscaldamento

Le spese per la ricostruzione totale o parziale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento comune sono ripartite fra i condomini in ragione della superficie radiante, di cui sono dotati i rispettivi appartamenti o locali, e che è indicato nella tabella sottoriportata.

Questo articolo riguarda la sola Parte Nuova, in quanto la Parte Vecchia fruisce di impianti autonomi di riscaldamento.

La quotaparte riscaldamento locali portineria verrà suddivisa in mm. :

Numero	N O M I N A T I V O	m.c.
1	Visual Service S.r.l. ....	582.10
2	Avv. Ambrosoli .....	204.98
3	Avv. Ambrosoli .....	227.50
4	Pomares Dr. Silvio .....	423.35
5	Fumagalli Alessandra .....	350.21
6	Avv. Sergio Petrilli .....	529.30
7	Ing. Mario Fumagalli .....	421.45
8	Prof. Franco Mecca .....	473.61
9	Coniugi Maestri M. e Augusto	535.44
10	Pignatti Eredi .....	320.41
11	Portineria .....	149.85
		4218.20

NOTA 2a: Il presente articolo è stato approvato alla unanimità dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 Giugno 1974, Parte Nuova.

Art. 12° - Contributo per servizio di portierato

Le spese tutte relative al servizio di portierato (salario, previdenze, varie, pulizia normale locali comuni etc.) vengono suddivise per mm. di proprietà.

Agli appartamenti adibiti ad Ufficio, studio professionale, altre attività consentite etc., verrà applicata una maggiorazione pari al 2% (due per cento), conteggiata sul totale della spesa imputata a questo titolo.

Le norme relative e complementari a questo servizio sono riportate nell'allegato 3, parte integrante del presente regolamento.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 13° - Contributo alle spese illuminazione Parti Comuni e Parti Singole

Le spese relative all'illuminazione Parti Comuni (portineria, androne, ci tofoni e loro manutenzioni) vengono suddivise come da tabella art. 1 per millesimi.

Le spese relative alle scale, cantine e solai e loro manutenzione vanno a ca rico della relativa parte interessata (P.V. mm. 548; P.N. mm. 452).

NOTA: Il presente articolo è stato approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 14° - Contributo spese per il giardino Condominiale

Il giardino lato Parte Vecchia è comune a tutto il Condominio, con la servi tù di passaggio alla proprietà appartamento 1 mm. 28.

Le spese relative alla sua manutenzione, alla stagionale coltivazione ed a quanto altro sono poste a carico di tutti i condomini in funzione dei mille simi di proprietà: tabella art. 1°.

Art. 15° - Contributo spese raccolta rifiuti Urbani

Le spese per la raccolta rifiuti urbani viene suddivisa fra i Condomini in funzione dei millesimi di proprietà: tabella art. 1°.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 16° - Rinuncia ai servizi

La rinuncia ai servizi comuni non è ammessa.

La rinuncia al servizio di riscaldamento centrale è ammessa purchè per una intera stagione e con le opportune garanzie, ed importa l'obbligo di pagare la metà del contributo che il rinunziante avrebbe dovuto pagare se aves se usufruito del servizio; la rinuncia all'uso dell'ascensore è ammessa per un periodo non inferiore ad un semestre ed importa la liberazione dall'obbligo del pagamento della sola spesa di esercizio.

Art. 17° - Manutenzione e ricostruzione dei solai e dei muri divisorii di appartamenti

Le spese per la manutenzione e conservazione dei solai sono ripartite a norma dell'art. 1125 Cod. Civ. in parti uguali fra i proprietari dei vari piani dell'edificio l'uno all'altro sovrapposti.

Quelle dei muri divisorii degli appartamenti sono a carico dei proprietari confinanti in parti uguali.

Art. 18° - Divieti

E' vietato:

- a) in modo assoluto di destinare gli appartamenti ed i locali dell'edificio, aventi accesso dall'androne comune, ad uso di ufficio pubblico, di attività che comportino afflusso eccessivo di estranei, di sanatorio, di gabinetto di cura ed ambulatorio per malattie infettive o contagione o repugnanti, gabinetti dentistici, di esercizio di affittacamere, locanda, pensione, sedi di Partiti politici, Corpi Consolari e Diplomatici, sedi Agenzie Linee aeree straniere, scuola di musica o di canto o di ballo ed in genere a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene od al decoro dell'edificio.
- b) Indipendentemente dal disposto della lettera a), di destinare in tutto o in parte gli appartamenti e loro pertinenze ad uso comunque diverso dall'abitazione o da uffici professionali privati, laboratori di vario genere che con lavorazioni di natura chimica od altro o con motori elettrici e macchinario anche piccolo, possono arrecare fastidio e molestia e turbare la quiete od il decoro del Condominio, salvo che non sia preventivamente consentito dall'Assemblea con deliberazione approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 Cod. Civ.
- c) Occupare stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi, ed in genere i locali e gli spazi di proprietà od uso comuni.  
L'occupazione delle cose comuni è tuttavia ammessa quando si devono eseguire lavori negli appartamenti e locali dei singoli condomini, nel qual caso essa però deve essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile e non deve impedire l'uso delle cose stesse per parte degli altri condomini.
- d) Non è permessa in cortile la sosta di autovetture, autocarri, motociclette, motocarri, motorette e biciclette, se non per casi eccezionali, autorizzati, di volta in volta dall'Amministratore. In caso di emergenza, comunque la permanenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario.

Per altre limitazioni provvede il regolamento interno, parte integrante del presente Regolamento (All. 1).

NOTA: Il presente articolo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

#### Art. 19 - Obblighi particolari del condomino.

Il condomino deve comunicare per iscritto all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto di che s'intenderà domiciliato, ad ogni effetto, nei locali di sua proprietà, e se questi sono chiusi o disabitati, nella portineria dell'edificio.

Il condomino subentrante nella proprietà oltre agli obblighi che gli derivano dall'art. 63, II comma, delle disposizioni per l'attuazione del Cod. Civ. (solidarietà col predecessore nel pagamento dei contributi per l'anno in corso e per il precedente) è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Amministratore le proprie generalità.

#### Art. 20 - Frazionamento.

Se a qualsiasi titolo si procede al frazionamento di un piano, o di una porzione di piano, gli interessati dovranno esibire all'Amministratore copia autentica del relativo atto e procedere, d'accordo col medesimo, alla divisione dei millesimi attribuiti al detto piano nonchè alla ripartizione delle quote del fondo di riserva di cui agli art. 31 e 32.

Divieto di alienare isolatamente a terzi, che in atto non siano condomini, i vani che costituiscono pertinenze delle unità immobiliari.

#### Art. 21 - Irripetibilità dei contributi.

I contributi versati dai condomini nel fondo comune e nel fondo speciale, di cui all'art. 31 sono irripetibili. Nel caso in cui nella proprietà o nell'usufrutto del piano o frazione di piano, cui si riferiscono i contributi, subentri un altro titolare, i contributi stessi rimangono a lui attribuiti, dovendo le parti interessate provvedere fra esse al regolamento del rapporto contributivo.



Art. 22 - Assicurazione dell'edificio contro l'incendio, responsabilità civile e responsabilità verso gli stabili vicini.

L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni dell'incendio, per un capitale corrispondente al valore di ricostruzione.

Nella polizza di assicurazione è tenuto distinto il valore delle cose comuni da quello delle cose di proprietà particolare. Però ciascun condomino ha facoltà di assicurare le cose proprie mediante contratto integrativo, per quel valore che ritenga non coperto dal contratto principale.

L'Assemblea, con la maggioranza prevista nel II comma dell'art. 1136 Cod. Civ., sceglierà l'Istituto assicuratore e determinerà il capitale di cui al comma precedente, nonché le successive variazioni di esso che si renderanno opportune.

L'indennità relativa alle cose comuni deve essere reimpiegata nella costruzione; a tal fine il pagamento di essa deve essere vincolato a favore del condominio nella persona dell'Amministratore.

Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente per la ricostruzione tutti i condomini concorreranno ad integrarla in proporzione della rispettiva quota risultante dalle tabelle allegate.

L'eventuale eccedenza dell'indennità sarà ripartita fra i condomini nello stesso modo.

Il pagamento dell'indennità relativa alle cose di proprietà del singolo condomino è riservata al medesimo.

Abbinata alla polizza incendi, la Polizza Responsabilità Civile verso terzi, stabili urbani e stabili vicini. Il pagamento annuale del premio va suddiviso fra i Condomini in millesimi.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 giugno 1974.

Art. 23 - Assicurazione contro la responsabilità civile e contro gli infortuni del portiere.

Il condominio deve essere assicurato contro il rischio della responsabilità civile verso i terzi e degli infortuni del portiere sul lavoro (I.N.A.I.L.).

L'Assemblea con le maggioranze di cui al II comma dell'articolo 1136 Cod. Civ. sceglierà l'Istituto assicuratore e determinerà le condizioni di dette assicurazioni.

#### Art. 24 - Organi di rappresentanza e di amministrazione

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio sono i seguenti:

- L'Amministratore;
- Il Collegio dei condomini o Conduttori (n° 4) nominati annualmente dall'Assemblea (2 per parte);
- L'Assemblea.

#### Art. 25 - Amministratore - Nomina.

L'Amministratore è nominato dall'Assemblea e può essere scelto fra estranei al condominio.

Egli dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque tempo dall'Assemblea.

L'Amministratore può farsi coadiuvare da persona di sua fiducia nell'adempimento del suo ufficio, sotto la sua responsabilità, ed onere.

L'Assemblea fissa, annualmente, il compenso da corrispondere all'Amministratore.

#### Art. 26 - Funzioni dell'Amministratore.

L'Amministratore provvede alle spese ordinarie di custodia, nettezza e di illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni, e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio.

All'uopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il prospetto di ripartizione fra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Tale prospetto, giusta il disposto dell'art. 43 è sottoposto all'esame dell'Assemblea dei condomini ed entro 30 giorni dall'approvazione da parte di essa ciascuno è tenuto a versare la quota di contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione secondo le modalità e la rateazione stabilite dall'Assemblea stessa.

Analogamente l'Amministratore deve compilare e sottoporre all'esame dell'Assemblea, per l'approvazione, il prospetto di ripartizione fra i condomini della spesa preventivata per opere di carattere straordinario deliberate dall'Assemblea stessa o della somma necessaria per integrare il fondo comune in conseguenza di deliberazioni adottate nel corso dell'esercizio o di spese obbligatorie sopravvenute: la quota di contributo risultante a debito di ciascun condomino deve essere versata nel termine di cui al comma precedente.

Art. 27 - Compiti dell'Amministratore.

L'Amministratore inoltre provvede:

- a) All'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, alla loro comunicazione ai condomini assenti, ai fini di cui agli articoli 1107 e 1137 del C.C., nonché ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;
- b) alla riscossione dei contributi, delle rendite, delle indennità di assicurazione e al pagamento delle spese alle rispettive scadenze;
- c) all'assunzione ed al licenziamento del portiere, sentito il parere del Collegio dei Consulitori, nonché alla sorveglianza del medesimo. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni in proposito dell'Assemblea;
- d) a conciliare, se possibile, le eventuali divergenze fra condomini;
- e) agli atti che abbiano per iscopo la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni, comprese le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, fermo l'obbligo di darne notizia senza indugio all'Assemblea.

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole dei Consulitori, fermo restando altresì l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea per riferire in merito.

Art. 28 - Disciplina dei servizi comuni

L'Amministratore stabilirà le norme, gli orari, ed i turni per i servizi comuni in relazione alle disposizioni del presente regolamento, sentiti i Consulitori.

Le norme da lui date, nell'ambito dei suoi poteri, sono obbligatorie per i condomini ed agli inquilini, salvo il ricorso all'Assemblea ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria da parte del condomino che si ritenga leso.

Tutti i reclami riferentisi all'uso delle cose comuni devono essere diretti all'Amministratore per iscritto.

Art. 29 - Atti e documenti per l'amministrazione del condominio

L'Amministratore deve tenere:

- a) il registro dei verbali;
- b) il libro cassa ad entrata ed uscita;
- c) un elenco dei proprietari con le loro generalità e l'indicazione del domicilio e della residenza, qualora non abbiano la dimora abituale nell'edificio;
- d) gli estremi del titolo di acquisto per ogni condomino;
- e) un tipo planimetrico dei piani dell'immobile e il tracciato degli impianti comuni;
- f) un inventario delle cose mobili di proprietà comune.

I libri di cui alle lettere a), b), f), devono essere vidimati in ogni pagina da un membro dei Consultori e devono essere ostensibili a ciascun condomino, nel luogo che l'Amministratore stabilirà.

#### Art. 30 - Rendiconto

L'Amministratore, alla fine di ciascun esercizio, deve rendere il conto della sua gestione all'Assemblea.

Tale obbligo gli compete anche nel caso di revoca oppure di dimissioni in corso di esercizio e deve essere eseguito entro i 15 giorni dalla revoca o dalle dimissioni. L'obbligo medesimo compete agli eredi in caso di morte dell'Amministratore.

All'atto del rendiconto l'Amministratore deve entro 20 giorni consegnare al successore ed in sua mancanza ai Consultori, ritirandone ricevuta, tutti i documenti, gli atti ed i valori dell'amministrazione, indipendentemente da eventuali contestazioni in corso col condominio.

#### Art. 31 - Fondo comune, fondo di riserva e fondo liquidazione portiere

Per provvedere alle spese della gestione annuale ordinaria, deve essere costituito un fondo comune mediante il contributo di cui al III comma dell'articolo 26.

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, all'accantonamento dell'indennità di licenziamento del portiere ed altre esigenze speciali, prevedibili ed imprevedibili, è costituito un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari, non eccedente il terzo del contributo ordinario dell'anno in corso.

Il fondo liquidazione portiere sarà ogni anno aggiornato in relazione alla effettiva liquidazione maturata, ed accantonato in libretto a risparmio separato.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale Straordinaria del 19 giugno 1974.

#### Art. 32 - Amministrazione dei fondi

L'Amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune e della liquidazione portiere.

I capitali accantonati nei fondi suddetti devono essere depositati in libretti intestati al condominio, presso un Istituto di credito scelto dall'Assemblea, salvo diversa forma di investimento da deliberarsi con la maggioranza di cui al II° comma dell'art.1136 C.C.

I prelevamenti dal fondo comune saranno fatti dall'Amministratore.  
I prelevamenti dal fondo di riserva non potranno effettuarsi se non con le firme dell'Amministratore e di due membri del Collegio dei Consultori.  
Il fondo liquidazione portiere sarà annualmente, aggiornato sulla cifra maturata per la liquidazione stessa, e non potrà essere intaccato per nessun motivo.

NOTA: Il presente articolo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Gen. Straordinaria del 19 Giugno 1974.

#### Art. 33 - Chiusura dell'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno il 31 dicembre.  
La somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro quindici giorni dalla comunicazione dell'amministratore.

#### Art. 34 - Morosità e sanzioni

Il condomino è costituito in mora, senz'uopo di previa intimazione, per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita come all'art.33 precedente.

Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non può essere imputato che al debito più antico.

In caso di morosità sarà applicata una sanzione pecuniaria, pari all'1% della somma dovuta, per ogni decade di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla procedura d'ingiunzione di cui all'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del Cod. Civ. (R.D. 30.3.1942 n. 318). Il ricavato dell'applicazione di tale sanzione è devoluto al fondo di riserva per spese straordinarie ed in mancanza al fondo comune.

#### Art. 35 - Rappresentanza legale

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art.1131 del Cod. Civ.

#### Art. 36 - Collegio dei Consultori

Il Collegio dei Consultori è composto di 4 membri eletti dall'Assemblea, e dura in carica un anno: 2 per la Parte Vecchia, 2 per la Parte Nuova. Esso è l'organo consultivo e di controllo dell'Amministratore, che lo convocherà ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, salva sempre la facoltà di ciascun Consultore di convocarlo quando sia necessario.

Il Collegio dei Consultori esercita le funzioni demandategli dal presente regolamento e riferisce ogni anno all'Assemblea sul proprio operato.

#### Art. 37 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed annesso prospetto di ripartizione di cui all'art.26 ed in via straordinaria quando l'amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, o dai Consultori. L'assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi, in conformità dell'art.38, almeno cinque giorni prima della data fissata (dieci giorni prima per i residenti fuori Milano), insieme con copia del rendiconto (con allegato prospetto dei conti individuali), del bilancio preventivo e del prospetto di riparto delle spese.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea e della data della adunanza in seconda convocazione, fissata a norma dell'art.1136 del Cod. Civ.

In mancanza, tanto dell'Amministratore quanto del Collegio dei Consultori, l'Assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino anche presso l'Associazione della Proprietà Edilizia, osservato il disposto dei due precedenti comma.

Analogamente si procede nel caso in cui l'amministratore non provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta di cui al primo comma di questo articolo.

#### Art. 38 - Formalità preliminari dell'assemblea

I convenuti all'Assemblea ordinaria e straordinaria, trascorsi 15 minuti dall'ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente e un Segretario, scegliendoli tra i partecipanti al condominio, escluso l'amministratore.

#### Art. 39 - Diritto di voto e di delega

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche estranea al condominio, che non sia l'amministratore, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ma non sono ammesse più di 3 deleghe alla stessa persona.

I singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi, alla cui conservazione o gestione abbiano interesse, o rapporti per forniture o lavori tra essi e il condominio.

Il Condomino, che sia amministratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonchè da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Spett.le  
 ATS della Città Metropolitana di Milano  
 C.so Italia 52  
 20122 – Milano

### BANDO DI ASTA PUBBLICA

**PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.**

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

**in qualità di (*barrare la casella che interessa*):**

- Persona fisica  
 Legale Rappresentante  
 Tutore  
 Curatore  
 Altro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della Ditta denominata \_\_\_\_\_  
 con Sede Legale in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_  
 ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione all'asta pubblica indicata in oggetto

#### DICHIARA

- 1) di conoscere e accettare incondizionatamente le prescrizioni dell'avviso pubblico per la vendita dell'immobile in oggetto;
- 2) non ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 80, D. L.gs n. 50/2016;
- 3) (*per le persone fisiche*) il pieno e libero godimento dei diritti civili, l'assenza di provvedimenti interdittivi, di inabilitazione o fallimento, l'assenza di procedure a carico per la dichiarazione di una delle predette situazioni, l'assenza di condanna penale comportante la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) (*nel caso di ditta individuale*) di essere iscritto al Registro delle Imprese, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione, l'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni, assenza di provvedimento di interdizione, di inabilitazione di procedure in corso per la dichiarazione di uno di tali stati, l'assenza di condanna penale definitiva comportante la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) (*per le persone giuridiche*) l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'assenza di stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra analoga situazione, assenza di procedure a carico per la dichiarazione di una delle predette situazioni; assenza, in capo al legale o ai legali rappresentanti di condanne penali definitive che comportino la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, assenza di interdizione, inabilitazione o fallimento, assenza di procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- 6) di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, nè esistono a proprio carico sentenze di

condanna penale passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- 7) di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'Art. 416 bis del C.P.;
- 8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del bene immobile posto in vendita, a stipulare l'atto definitivo di compravendita presso il Notaio incaricato;
- 9) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del dichiarante

**Si allega alla presente dichiarazione:**

- copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
- visura camerale se trattasi di soggetto giuridico



**BANDO DI ASTA PUBBLICA****PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.**

Il Signor ..... nato a ..... il .....  
 (codice Fiscale e/o Partita I.V.A ..... numero telefonico e numero fax .....)  
 residente in ....., Via ..... n.....  
 elettivamente domiciliato in ....., Via ..... n.....  
 nella sua qualità di **(vedi nota 1)** .....  
 .....  
 .....  
 con sede .....in relazione all'asta pubblica che avrà luogo il giorno .....  
 indetta da codesta ATS Milano ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n°. 827,

**DICHIARA**

- di partecipare alla presente procedura;
- di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell'avviso d'asta, nelle note tecniche riferite all'immobile, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di accettarle senza riserve;
- di avere preso visione dell'immobile oggetto dell'asta e di accettare lo stesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti alla proprietaria ATS Milano;
- di impegnarsi a mantenere valida l'offerta fino a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- di aver preso atto che il mancato versamento oppure la rinuncia alla stipulazione dell'atto di compravendita comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, con la conseguenza, in relazione ai danni, dell'incameramento della cauzione versata.

**offre l'importo di Euro** *(in cifre)*..... *(in lettere)*  
 .....

al netto di oneri fiscali, e di ogni altra spesa dovute in relazione all'asta pubblica per la compravendita.

Il sottoscritto prende atto che, laddove risulti aggiudicatario dovrà versare avanti al notaio incaricato per la compravendita dell'immobile:

- gli oneri di gara per pubblicazione avviso;
- saldo del prezzo proposto;
- oneri fiscali connessi al trasferimento e ogni altra spese a carico dell'aggiudicatario;
- onere professionale per notaio incaricato per il rogito.

in fede .....

**Note:**

**(1) da compilare solo in caso di partecipazione all'asta per conto di società/persone giuridiche/enti.**



## VERBALE DI SOPRALLUOGO

**BANDO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA' DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.**

Il giorno \_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_, presso l'immobile in oggetto sono presenti:  
per ATS della Città Metropolitana di Milano:

\_\_\_\_\_

e

il sig. \_\_\_\_\_

(cognome e nome)

legale rapp.te di \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_

(luogo) (prov) (data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_

(luogo) (prov) (indirizzo)

I presenti dichiarano di aver visionato le unità immobiliari indicate nella tabella che segue e di aver preso visione dei locali e dello stato di conservazione degli spazi.

Foglio	Particella	Sub	Zona C.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Superficie Totale
384	45	790	1	A/2	2	8 vani	€ 1.632,00	192 mq
384	45	791	1	C/2	2	18 mq	€ 39,04	21 mq

per l'ATS della Città Metropolitana di Milano

il sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

NB. Il presente modulo, firmato, dovrà essere inserito nella Busta 1 – documentazione amministrativa.

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento

Via Conca del Naviglio 45 – Milano 20123

Tel. 0285782418 Fax 0285782439

e-mail: [tecnicopatrimoniale@ats-milano.it](mailto:tecnicopatrimoniale@ats-milano.it) – PEC: [protocollogenerale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969